

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.

(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 53 del 12/12/2018

Oggetto: Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231).

Ampliamento di una cava di ghiaia denominata “Cava Vantina” in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) (Autorizzata con D.G.R. n. 701 del 17/02/1988 e D.G.R. n. 986 del 30/03/1999).

Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR).

Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018).

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 28/03/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (ora ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 124305.

L'istanza di ampliamento è stata presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 della Legge n. 30 del 30/12/2016.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 28/03/2017, sul quotidiano “Il Corriere di Verona”, un primo avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Con nota acquisita al protocollo regionale 138347, in data 05/04/2017, la Società attestato il depositato della documentazione progettuale anche presso l'ARPAV – Direzione Generale, il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona e il Consorzio di Bonifica Veronese.

Con nota in data 04/04/2017 - protocollo 134988 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.V.I.A. con nota n. 234315, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 15/06/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 2299/2014, con prescrizioni e raccomandazioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017).

Con nota in data 04/04/2017, protocollo 134924, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982 e con l'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 (sollecitato con nota in data 23/03/2018 – protocollo 113053).

Successivamente, l'Unità Organizzativa Geologia, al fine di poter fornire la stima della superficie residua del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica (con nota in

data 07/12/2017 – protocollo 514676) di eseguire il computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

In data 12/04/2017, presso la Sala G. Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 19/04/2017 al protocollo regionale 154766).

Successivamente, in data 20/04/2017, Eco Corse S.r.l. ha effettuato una seconda pubblicazione sul quotidiano "Il Corriere di Verona", di avviso di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con il relativo riassunto non tecnico (di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), presso la Provincia di Verona, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), l'ARPAV – Direzione Generale, indicando una nuova la data di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, effettuata in data 26/04/2017, presso la Sala G. Toffoli a Valeggio sul Mincio (VR), secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione della Società acquisita in data 02/05/2017 al protocollo regionale 169193).

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 27/04/2017 – protocollo 163359, in esito alla verifica, con gli Uffici regionali competenti, ha comunicato al proponente (e alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) la carenza della medesima facendo presente che, al fine della procedibilità dell'istruttoria, doveva essere fornita documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Rilevata l'incompletezza della documentazione presentata, l'U.O. V.I.A. con nota protocollo 163359 in data 27/04/2017, ha richiesto alla società proponente documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La Società Eco Corse S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 25/05/2017 al protocollo regionale 204755 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017).

Con nota protocollo 210920, in data 30/05/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha comunicato l'avvio del procedimento.

Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017):

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Gruppo etico territoriale "El morar"	19/06/2017	239706

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/06/2017. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 30/06/2017 - protocollo 258933, ha trasmesso il proprio parere (favorevole con prescrizione) sul progetto in questione (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 27/2017).

Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 02/08/2017 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota in data 15/09/2017 – 386396.

Con nota in data 03/10/2017 - protocollo 411144 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).

Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.

In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 28/2017), acquisita dagli Uffici regionali:

- in data 25/01/2018 al protocollo 31377, inerente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute (di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- in data 13/11/2018 al protocollo 460087, inerente un approfondimento sulla valutazione dei possibili impatti complessivi con alcune altre attività estrattive presenti all'interno del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio (VR).

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Con riferimento:

- all'istanza in questione, presentata in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
- al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma 1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 - 02/03/2017, depositato in cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
- alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016;
- all'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e del Piano regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
- all'art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante "Adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.";

gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare "(...) a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla sopravvenuta recente normativa di settore.

Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 214019 in data 06/06/2018, nella quale viene evidenziato quanto segue:

La domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.

Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata quindi introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- *che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;*

- che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.

Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di Legge n. 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare "autorizzabile" a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.

Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

- sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
- l'autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
- può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l'attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla base della produzione annuale dimostrata per la cava;
- l'ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 3000.00 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
- nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate a una più organica ricomposizione ambientale dell'intero sito.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel P.R.A.C. approvato, ferma restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.

Dall'esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. 15/2018.

Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:

- trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all'art. 10 comma 9 della L.R. n. 13/2018 che determinano l'estinzione dell'autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
- non è presente materiale utile a giacimento ancora da estrarre, come da perizia asseverata allegata al progetto di coltivazione e, pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
- il volume richiesto in ampliamento è pari a 484.510 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 19/09/2018, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto presentato consiste nell'ampliamento di una cava di ghiaia, denominata "Cava Vantina", ubicata a Sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio (VR), in località Vantina.

L'ampliamento della cava di progetto riguarda l'estrazione di materiali inerti, individuato dalla L. R. n. 44/1982 come appartenente al Gruppo "A", ossia di "materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio".

L'ampliamento di cava fa riferimento al progetto autorizzato con D.G.R. n. 701/1988, ampliato con D.G.R. n. 986/1999 e ridotto arealmente tramite parziale estinzione con Decreto n. 145 del 29/03/2001, inizialmente autorizzata alla ditta Bastian Beton S.p.A.

Con Decreto n. 144 del 31/07/2015 l'autorizzazione a coltivare la cava Vantina è stata intestata alla ditta Eco Corse s.r.l.

L'incremento dell'attività estrattiva si sviluppa all'interno dei mappali in disponibilità alla ditta Eco Corse S.r.l., e tiene conto dei diversi vincoli pianificatori insistenti sull'area.

La coltivazione della cava sarà del tipo "A Fossa", e verrà eseguita suddividendo l'intera superficie in 4 lotti successivi.

Le attività di estrazione e ricomposizione della cava verranno completate in un periodo di 9 anni, tenendo conto del tempo necessario alla risistemazione ad uso agricolo prevista dal progetto.

Durante le fasi di coltivazione la pendenza dei fronti di scavo non dovrà superare i 45°, rispetto al piano orizzontale, così da garantire la sicurezza durante le attività di cantiere. Le scarpate perimetrali della cava

invece saranno modellate con una pendenza non superiore a 25°, rispetto al piano orizzontale.

La pendenza delle scarpate della fossa, a ricomposizione ambientale ultimata, sarà pari a 25°, rispetto al piano orizzontale, come prescritto nell'Art. 44, punto h), della L.R. 44/82.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i principali dati geometrici della cava e i computi volumetrici dei singoli lotti di coltivazione:

Scheda Tecnica della Cava	Valore	
	Autorizzato (DGR 701/98 - 986/99)	Ampliamento
Area di Cava, comprese le pertinenze	72.139,00 m ²	50.023,00 m ²
Perimetro Lordo	1.550,90 m	1.048,20 m
Superficie di Scavo	68.298,30 m ²	37.395,20 m ²
Perimetro Scavo (m)	1.533,20 m	1.009,40 m
Profondità Massima Scavo	16,30 m	16,50 m
Volume Escavato	1.079.796,20 m ³	499.468,20 m ³

Il Volume Utile al netto del terreno vegetale risulta essere quindi pari a 484.510,10 m³.

Lo scarto caratteristico di questi terreni incoerenti si attesta su valori pari al 10 % dell'intero volume utile. L'effettivo quantitativo commercializzabile ammonta pertanto a circa 436.059,10 m³.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Lo Studio di Impatto Ambientale è composto dai canonici quadri di riferimento (programmatico, progettuale ed ambientale), dalla Sintesi non Tecnica e dalla Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014.

2.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel quadro programmatico sono stati analizzati i rapporti di coerenza del progetto presentato con le vigenti disposizioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche; sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione e programmazione, territoriale e settoriale, sia a scala locale, sia sovralocale.

L'area di cava richiesta in ampliamento ricade all'interno del Piano d'Area Garda Baldo, adottato con D.G.R. n. 827 del 15.03.2010.

Per l'intero ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio, al quale appartiene anche la cava in argomento, la cartografia del Piano d'Area prevede le seguenti attribuzioni:

- Sistema delle fragilità: "zona soggette ad allagamento";
- Sistema delle valenze storico-cultura: "ambito rurale conoide del Mincio";
- Sistema ambientale: "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale";
- Sistema floro-faunistico: nessuna zonizzazione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area, relativamente alla zonizzazione "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale", prevedono che "E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area".

La norma del Piano d'Area, pertanto, avrebbe potuto costituire elemento di conflitto con le previsioni del P.R.A.C. per l'ambito estrattivo di Valeggio.

Per superare ciò, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che "Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."

Conseguentemente, l'intervento di ampliamento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d'Area Garda Baldo.


QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1.1. Alternative progettuali


Non sono state individuate alternative progettuali. Ciò deriva anche dal fatto che la possibilità di coltivare una cava presuppone, tra i requisiti principali, la disponibilità dei terreni ove risulti presente il giacimento.

2.1.2. Descrizione dell'intervento


L'intervento richiesto riguarda l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "VANTINA" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). L'ampliamento in argomento è relativo ad una cava da ultimo autorizzata con D.G.R. n. 986 del 30.03.1999 ed il cui termine di coltivazione risulta scaduto il 31.12.2007. La ditta nella sostanza ha provveduto a ricomporre l'intera superficie di cava, ad esclusione delle scarpate oggetto del presente ampliamento, in ottemperanza al provvedimento regionale n. 191 del 03.09.2007 con il quale era stato imposto alla medesima di provvedere al completamento dei lavori di sistemazione ambientale della cava.



Individuazione dell'area di ampliamento (in blu) e dell'area di cava ancora in atto (in rosso) sulla tavola I.G.M. in scala 1:25.000.



Individuazione dell'area di ampliamento (in rosso) e dell'area di cava ancora in atto (in blu) sulla C.T.R.




Inquadratura particolareggiata dello stato di fatto con indicazione dell'area attualmente in essere (retinatura verde), dell'area dell'ampliamento (linea magenta area catastale, linea azzurra area di scavo) e dell'area occupata attualmente dagli impianti di lavorazione (retinatura magenta), posti da sempre all'esterno dell'area della cava.


2.1.3. Coltivazione della cava

La superficie complessiva dell'ampliamento della cava è pari a circa 50.023 mq (considerando quale area della cava anche le scarpate residuali attuali della cava e le pertinenze) mentre la superficie effettiva di scavo, calcolata al ciglio superiore, è pari a circa 38.344 mq. La cava denominata "VANTINA" è stata sostanzialmente ricomposta nella sua totalità, ad esclusione delle scarpate orientali e settentrionale, dalle quali si dovrebbe eventualmente sviluppare l'ampliamento alla coltivazione. L'accesso al fondo avverrà attraverso la pista già esistente lungo la scarpata orientale. La modalità di coltivazione prevede prima di procedere con alcune opere preparatorie quali la recinzione dell'area della cava e la piantumazione di essenze arboree perimetrali con funzione di barriera visiva. Successivamente, si provvederà all'asporto del cotico vegetale (terreno superficiale) che verrà accantonato lungo il nuovo perimetro di cava costituendo una sorta di "arginello" il quale, oltre a fungere da barriera antirumore ed antipolvere, rappresenta una barriera contro eventuali deflussi e ruscellamenti di acque meteoriche lungo le scarpate. Tale materiale vegetale verrà poi riutilizzato nella ricomposizione finale. Infine, dal fondo cava, la ditta procederà allo scavo vero e proprio del giacimento ghiaioso. Per l'estrazione verranno impiegati mezzi quali escavatore, pala meccanica gommata e camion che operando sul fondo cava limiteranno il diffondersi di emissioni sonore e di polveri.

La coltivazione si svilupperà in quattro lotti, procedendo da Sud verso Nord (semplificando dal momento che l'area richiesta in ampliamento ha la forma di una L rovesciata), con l'arretramento della scarpata esistente per bancate successive di altezza pari alla estensione in sicurezza del braccio meccanico dell'escavatore (5-6 metri) per una profondità media di poco superiore ai 15 metri. Man mano che verrà completata la coltivazione dei singoli lotti la ditta provvederà al riporto del terreno vegetale per la ricomposizione ambientale. La coltivazione prevede l'escavazione del lotto n. 1, partendo dal fronte della cava autorizzata, sito nella zona più meridionale dell'area in ampliamento, procedendo verso Est. Si passerà poi all'estrazione del lotto n. 2 in direzione Nord rispetto al lotto precedente per poi proseguire con il lotto n. 3 ed infine con il lotto n. 4 che terminerà con una parte di coltivazione in direzione Ovest. Complessivamente verranno estratti circa 484.500 mc di tout venant e, nel corso delle varie fasi di estrazione, i fronti di avanzamento avranno una inclinazione non superiore a 45° sull'orizzontale, dato derivante dal riscontrato elevato grado di addensamento e debole cementazione della matrice. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta porterà il tout venant presso i propri impianti posti in adiacenza della medesima cava "VANTINA" nei quali verrà lavorato. I sottoprodotti derivati (limi di lavaggio) verranno riportati presso la cava "VANTINA" per essere reimpiegati nella ricomposizione ambientale. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 9 anni complessivamente, comprendendo quindi sia i lavori di estrazione sia i lavori di sistemazione ambientale.



Planimetria esplicitiva dei lavori complessivi di estrazione. In particolare la suddivisione per lotti dell'escavazione.




Sezioni di coltivazione. In particolare con la linea blu profilo attuale del terreno oggetto di escavazione in ampliamento e con linea rossa profilo finale ad estrazione conclusa.


2.1.4. Ricomposizione ambientale di cava

La cava "VANTINA" segue la tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia per le quali non è possibile una ricomposizione ambientale che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesistenti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione

ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di riottenere l'uso agricolo della superficie, come preesistente, raccordando la ricomposizione morfologica del sito a quella della cava originariamente autorizzata. Come già accennato nel capitolo dedicato al programma di estrazione, i lavori di ricomposizione ambientale saranno quanto più possibile contestuali a quelli di escavazione. La prima operazione che la ditta effettuerà, in concomitanza dell'inizio dei lavori di estrazione è la piantumazione del nuovo perimetro di cava con filari di piante a scopo di mitigazione visiva, sonora e di inquinamento. Il sesto di impianto è previsto con distanze tra gli individui di 2-2,5 metri per evitare inutili competizioni tra specie ed un impianto di irrigazione a goccia che assicura un buon apporto idrico limitando lo spreco d'acqua. Le specie prescelte per realizzare la quinta arborea sono il Pioppo cipressino, il Carpino bianco e il Platano. Con il procedere dell'estrazione quindi, ogni qual volta vi siano superfici, sia di fondo cava sia di scarpate, esaurite sotto il profilo giacimentologico, i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale ghiaioso (limi di lavaggio) verranno ridistesi sul fondo cava e sulle scarpate al fine di ottenerne la sagomatura morfologica finale e successivamente la ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore di circa 40 cm così da poter poi attuare e rendere efficace il rinverdimento e la funzione agricola definitivi. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso all'area di coltivazione. Complessivamente sarà necessario impiegare tutto il materiale associato proveniente dall'estrazione del materiale utile (frazione sabbioso limosa) che la ditta ha valutato nel 10% circa del volume utile scavato ossia circa 48.450 mc, per la realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria proviene dall'impianto posto in adiacenza della cava stessa e di proprietà della ditta richiedente. Verrà reimpiegato anche tutto il terreno vegetale di copertura (15.000 mc.), e, qualora necessario, la ditta ha previsto anche la possibilità di utilizzare, per una eventuale volumetria mancante, terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il materiale terroso verrà accumulato sotto forma di arginello lungo il nuovo perimetro di cava mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e conferito presso l'impianto di lavorazione. Il medesimo mezzo trasporterà poi in cava i limi di lavaggio, quali sottoprodotti, da impiegarsi immediatamente nella ricomposizione ambientale. Al termine della risagomatura finale dell'area, il fondo cava verrà sagomato con pendenza dello 0,5% al fine di regolarizzare il deflusso delle acque mentre le scarpate ricomposte avranno una inclinazione finale non superiore a 25° e raccordate a quelle della cava preesistente. Sulle superfici così ottenute verrà ridisteso il cotico vegetale, additivato di una percentuale di fini di lavaggio (massimo 20%) e compost per ottimizzare la resa vegetativa del del fondo. Il fondo cava verrà inizialmente dedicato a "medicaio", con la semina della Medicago sativa che consente una rapida ripresa dell'attività del suolo. La semina, presumibilmente effettuata con seminatrice meccanica avverrà nel periodo primaverile in ragione di 35-40 kg di semente per ettaro. Il medicaio non necessita di particolari cure colturali e risponde bene anche in condizioni di aridocoltura. Successivamente, le colture preferibili sono quelle cerealicole quali mais, soia e frumento. L'irrigazione sarà per "aspersione" da effettuarsi tramite rotolo mobile già in possesso della ditta ed utilizzato. L'inerbimento delle scarpate rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono substrato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie. La modalità di semina prevista è quella dell'idrosemina con mulch, che si ritiene risponda meglio alle condizioni di inclinazione ed assenza di vegetazione delle scarpate. La semente utilizzata è un miscuglio adatto a condizioni di xericità contenente sia graminacee sia leguminose. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 35-40gr/mq ed indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee: Festuca ovina, Festuca rubra, Festuca rupicola, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Poa pratensis, Bromus condensatus, Bromus erectus, Agrostis tenuis, Trifolium repens, Medicago riguldida, Cynosurus Anacamptis pyramidalis, Artemisia campestris Achillea virescens, In misura più limitata è prevista anche la presenza di specie arbustive quali Biancospino, Berretta del prete, Ligustrello, Corniolo, Lantana, Lentigine, Olivello spinoso, Nocciolo e Sanguinello. Secondo il crono programma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione inizierà nel corso del quarto anno di coltivazione, contestualmente alla fine della coltivazione del lotto n. 2 e l'inizio della coltivazione del lotto n. 3 e procederà con cadenza biennale per trovare completa realizzazione nel corso dell'ottavo e nono anno di vita della cava. Il costo complessivo delle opere sopra descritte è stato calcolato dalla ditta in 74.700,75 euro.



Planimetria esplicitiva dei lavori complessivi di ricomposizione ambientale della cava.



Sezioni di coltivazione. In particolare con la linea verde il profilo finale a ricomposizione ambientale conclusa.


2.1.5. Cronoprogramma dei lavori di coltivazione

Il crono programma dei lavori di coltivazione è stato sommariamente descritto nel paragrafo relativo al piano di coltivazione e prevede nel corso del 1° anno di realizzare le opere preliminari (posa recinzione,

piantumazione perimetrale, posa cancello etc.) e scavare il primo lotto, nel corso del II° anno di completare l'estrazione del primo lotto, nel corso del III° anno di iniziare la coltivazione del secondo lotto, il IV° anno è previsto il completamento dell'escavazione del secondo lotto, la ricomposizione completa del primo lotto e l'inizio dell'escavazione del lotto n. 3. Il V° anno sarà completata l'estrazione del lotto n. 3, il VI° anno verrà ricomposto interamente il lotto n. 2 ed inizierà l'escavazione del quarto lotto che proseguirà poi nell'anno successivo. L'ottavo anno sarà completato lo scavo del quarto lotto ed iniziata la ricomposizione dei lotti n. 3 e 4 ed infine nel corso del IX° ed ultimo anno saranno definitivamente ricomposti i lotti n. 3 e 4 e completate le opere finali accessorie (canalette di scolo delle acque, etc).

Lotto	Attività	Cronoprogramma								
		I (anno)	II (anno)	III (anno)	IV (anno)	V (anno)	VI (anno)	VII (anno)	VIII (anno)	IX (anno)
1 ÷ 4	Posa Recinzione (completamento) e Cannello, Piantumazione perimetrale, Asporto terreno vegetale	X								
1	Coltivazione	X	X							
2	Coltivazione			X	X					
1	Ricomposizione				X					
3	Coltivazione				X	X				
2	Ricomposizione						X			
4	Coltivazione						X	X	X	
1 ÷ 4	Ricomposizione finale, completamento rete smaltimento acque meteo e Chiusura della Cava								X	X

Cronoprogramma dei lavori di coltivazione.



Sequenza temporale delle fasi di coltivazione.

10 A

28 GEN. 2019

Direzione Commissioni Valutazioni

TABELLA SINTETICA DATI PROGETTO

SUPERFICIE DI CAVA AUTORIZZATA	[mq]	99.082
SUPERFICIE DI CAVA RICHIESTA IN AMPLIAMENTO		38.344
SUPERFICIE DI COLTIVAZIONE TOTALE (AUTORIZZATA + AMPLIAMENTO)	[mq]	137.426
UBICAZIONE IMPIANTO E PERTINENZE		Esterna all'area di cava

MASSIMA PROFONDITA' SCAVO O ALTEZZA PARETE (media)	[m]	15,30
POTENZA GIACIMENTO (ampliamento)	[m]	15,30

VOLUME MATERIALE COMPLESSIVO DA MOVIMENTARE (ampliamento)		499.468
VOLUME GIACIMENTO UTILE DA COLTIVARE SECONDO IL PROGETTO	[mc]	484.510
VOLUME MATERIALE UTILE DI PROGETTO (in posto)	[mc]	436.059
VOLUME MATERIALE DI SCARTO DAL GIACIMENTO DA COLTIVARE	[mc]	48.451
VOLUME MATERIALE SCOPERTURA DA EFFETTUARE	[mc]	14.958
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE	[mc]	48.451
INCREMENTO VOLUMETRICO MEDIO PER MOVIMENTAZIONE	%	-
VOLUME TOTALE MATERIALE ASSOCIATO DERIVANTE DALL'ESTRAZIONE MOVIMENTATO (teorico il 10 % del materiale utile estratto)	[mc]	48.451
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE PREVISTA	[mc]	48.451
VOLUME MATERIALE ASSOCIATO ALIENABILE DALLA CAVA (teorico)	[mc]	0
TERRENO VEGETALE DERIVANTE DAI LAVORI DI COLTIVAZIONE	[mc]	14.958
TERRENO VEGETALE NECESSARIO PER LA RICOMPOSIZIONE	[mc]	14.958
VOLUME MATERIALE DA APPORTARE IN CAVA	[mc]	-

DURATA DEI LAVORI DI ESTRAZIONE	[anni]	8
PRODUZIONE ANNUA MEDIA	[mc]	53.834
NUMERO DI TRASPORTI GIORNALIERI (MEDIO)	[N]	62
DURATA TOTALE DELLA COLTIVAZIONE	[anni]	9
LOTTE DI COLTIVAZIONE PREVISTI (fasi)	[N]	4

PREVENTIVO SPESA PER LA RICOMPOSIZIONE	€	74.700,75
DEPOSITO CAUZIONALE CALCOLATO SECONDO I PARAMETRI	€	88.191,20
Importo deposito cauzionale proposto	€	90.000,00

PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta non emerge la produzione di rifiuti di estrazione dall'attività in progetto.

I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale non è stato caratterizzato e pertanto è necessario prescrivere l'effettuazione delle analisi ambientali;
- materiale limoso argilloso quale sottoprodotto dalla prima lavorazione del materiale di cava che verrà lavorato in impianti esterni all'area di cava ma di proprietà della medesima ditta e che sarà riutilizzato nella realizzazione della ricomposizione morfologica del sito di cava.

La ditta prevede altresì di impiegare materiali limoso-argillosi provenienti sempre dal proprio impianto situato nelle adiacenze della cava a seguito di lavorazione di ghiaie provenienti da siti che non sono quelli della cava "VANTINA" nonché terre e rocce da scavo di altra provenienza.

Non sono stati specificati i volumi dei diversi materiali da impiegare nella ricomposizione che ammontano a

circa 9.000 mc.

Il piano di gestione dei rifiuti è quindi autorizzabile con prescrizione di integrazioni.

2.2. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E ANALISI DEGLI IMPATTI

Gli impatti sono stati valutati sulle seguenti componenti:

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- flora, fauna e ecosistemi;
- impatti del rumore;
- paesaggio;
- salute pubblica.

2.2.1. Atmosfera

L'area interessata dal Progetto è individuata dalle coordinate geografiche 45.319 Nord e 10.745 Est. Il sito si trova ad una quota altimetrica di circa 70 m sul livello del mare, nella parte nord della Pianura Padana, circa 13 km in linea d'aria a sud del lago di Garda.

Le caratteristiche climatologiche del sito sono determinate in maniera sostanziale dal quadro territoriale di scala regionale in cui esso è inserito, un contesto che presenta caratteristiche uniche, dal punto di vista climatologico, indotte dalla conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta pianura circondata da catene montuose (le Alpi a Nord e ad Ovest, gli Appennini a Sud) che, raggiungendo quote elevate, determinano peculiarità climatologiche dal punto di vista sia fisico sia dinamico. Soprattutto nelle aree lontane dalle grandi aree lacustri e dalle coste dell'alto Adriatico, il clima assume infatti un carattere continentale.

Il carattere continentale del clima della pianura padana è costituito da inverni rigidi ed estati calde. L'umidità relativa dell'aria è sempre piuttosto elevata, con valori massimi nei mesi invernali. Le precipitazioni di norma sono poco frequenti e concentrate in primavera ed autunno. La ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell'anno.

Sono state descritte ed analizzate le principali variabili meteorologiche utili per ricostruire con precisione il quadro climatologico nell'intorno del progetto. Sono state quindi analizzate sia misure dirette sia misure ricostruite attraverso la modellazione matematica di CALMET, in particolare: pressione atmosferica, temperatura, umidità, piovosità, radiazione solare globale, vento e anemologia. (capitolo 2.1.2 - allegato n. A.2. Studio di Impatto Ambientale).

Per quanto riguarda la qualità dell'aria ci si è soffermati ad analizzare alcuni componenti presenti in atmosfera, responsabili dell'inquinamento della qualità dell'aria a seguito di attività antropiche, quali: polveri sottili, ossidi di azoto, anidride solforosa (ossidi di zolfo), monossido di carbonio.

Lo stato attuale della qualità dell'aria mostra forti criticità per quanto riguarda le concentrazioni di polveri e di biossido di azoto (comunque in miglioramento, negli anni più recenti). Gli altri elementi presi in esame, anidride solforosa e monossido di carbonio, mostrano valori di concentrazione non prossimi ai livelli limite stabiliti dalle normative vigenti.

Emissioni di particolato diffuse dalla gestione di materiali potenzialmente pulverulenti all'interno dell'area di impianto

Il progetto prevede l'ampliamento di una cava di sabbia/ghiaia, con una potenzialità di escavazione annuale fissata in circa 113.000 ton/anno.

Le attività svolte determinano una emissione diffusa di particolato.

Dall'analisi si possono fare le seguenti considerazioni:

- il fatto di mantenere un'umidità controllata (almeno il 2%) su viabilità e fondo cava, determina un abbattimento delle emissioni pulvurulenti almeno del 90% rispetto al fatto di non bagnare le superfici;
- le emissioni dai frantoi rappresentano la quota parte più significativa sul totale complessivo, sia in termini di polveri sottili che di polveri fini;
- l'erosione eolica incide molto poco sul complessivo delle emissioni diffuse.

Emissioni diffuse da combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera

Il processo di combustione nei motori degli autocarri produce delle emissioni sia in termini gassosi (NOx, CO₂, CO, benzene) sia in termini di particolato (PM10).

La valutazione delle emissioni generate dai motori degli automezzi è stata condotta mediante l'applicazione della metodologia adottata nelle principali fonti bibliografiche di riferimento nazionali ed internazionali (U.S.

EPA, EMEP CORINAIR 2009; ANPA 2000). Tale metodologia è basata sul prodotto di un'emissione specifica (fattore d'emissione) per un opportuno indicatore di quantificazione dell'attività inquinante.

Per quanto riguarda gli autocarri di trasporto rifiuti, si è sovrapposto al traffico indotto il parco veicolare nella Provincia di Verona fornito dall'ACI, aggiornato al 2012.

Il traffico medio giornaliero generato dalle attività è stato stimato nella Relazione Tecnica nel seguente modo: il traffico indotto dalla commercializzazione dei materiali risulta pari a 31 automezzi/die (circa 4 mezzi/ora in andata e ritorno dall'impianto di lavorazione), corrispondenti a 62 passaggi di mezzi al giorno.

L'emissione totale è stata poi ricavata moltiplicando i rispettivi fattori emissivi per la distanza percorsa all'interno dell'area dell'impianto, ovvero 1.500 metri.

Recettori potenziali

Sono stati individuati i recettori più prossimi all'area d'intervento; si tratta di recettori umani, ovvero abitazioni civili. I centri abitati prossimi all'area di progetto risultano essere i seguenti:

- Turchetti, ca. 260 m a Sud Ovest;
- Guarientona, ca. 1000 m a Sud Ovest;
- Corte Sfrizzera, ca. 950 m a Sud;
- La Mottella, ca. 510 m a Sud Est;
- Corte Campagna, ca. 80 m a Est;
- Caseificio Vittoria, ca. 220 m a Est;
- Cominelli, ca. 370 m a Nord.

I centri urbani più prossimi all'area di intervento sono i seguenti:

- Valeggio sul Mincio, 3,2 km a Nord;
- Quaderni, 3,2 km a Nord Est;
- Roverbella, 6,5 km a Sud.

In conclusione, a seguito delle analisi svolte si deduce che :

- per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e polveri) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli derivanti dalle lavorazioni (largamente intese) dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);
- nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di progetto, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi.

2.2.2. Ambiente acustico

La caratterizzazione acustica dell'area oggetto di indagine è stata valutata mediante n. 3 rilievi fonometrici di breve durata effettuati sul territorio circostante l'area di cava. Durante i rilievi non erano presenti attività interne all'area pertanto è stato misurato il rumore residuo.

Il clima acustico risulta maggiormente influenzato da:

- traffico veicolare transitante lungo la SR 249 posta ad Est;
- traffico transitante lungo le infrastrutture viarie della zona
- attività agricole e di allevamento;
- attività produttive equivalenti a quella in oggetto.

I rilievi hanno permesso la quantificazione del rumore prodotto dal traffico veicolare (P01 e P03) lungo le due infrastrutture poste a Nord ed Est rispetto all'area di ampliamento in oggetto e rispettivamente Via loc. Turchetti e la SR 249.

Inoltre è stato effettuato un rilievo all'interno dell'area di ampliamento per mezzo del quale è stato misurato il clima acustico dell'area valutando, oltre al rumore proveniente dalle infrastrutture viarie sopra citate, anche quello prodotto dal vicino impianto di trattamento materiale inerte, impianto non di pertinenza dell'attività in oggetto e che pertanto concorre al rumore residuo della zona.

In generale comunque i rilievi confermano i livelli previsti dalla classificazione acustica comunale.

L'attività di cava avverrà nel solo periodo diurno, tutte le sorgenti di pertinenza saranno pertanto attive esclusivamente nel periodo indicato.

La valutazione acustica è stata effettuata recuperando i dati territoriali e la zonizzazione acustica del comune di Valeggio sul Mincio (VR). Sono stati dunque identificati i ricettori potenzialmente più disturbati che rientrano nella classe III con limiti assoluti di immissione diurni pari a 60 dB.

La caratterizzazione acustica dell'area oggetto di indagine è stata valutata mediante n.3 rilievi fonometrici di breve durata di cui n.1 effettuato all'interno dei terreni ove è previsto l'ampliamento mentre n. 2 nelle

immediate vicinanze della SR249 e di via loc. Turchetti rispettivamente ubicate ad Est ed a Nord dell'area di cava.

I rilievi hanno permesso la valutazione del rumore residuo dell'area.

L'indagine acustica è stata condotta esclusivamente in periodo diurno (periodo di attività).

Il clima acustico attuale dell'area risulta maggiormente influenzato dal traffico veicolare transitante lungo la SR249 e sulle infrastrutture viarie del territorio e dal vicino impianto di trattamento materiale inerte posto a Sud dell'area di cava e non di pertinenza dell'attività in oggetto.

Le sorgenti di rumore considerate nella presente valutazione per l'attività di ampliamento di Cava Vantina possono essere raggruppate nelle seguenti macrocategorie:

- traffico veicolare indotto in ingresso ed in uscita dall'area di cava;
- attrezzature per l'escavazione e la movimentazione interna del materiale (escavatore, pala gommata e dumper).

Il rumore misurato all'interno dei ricettori, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998, è difficilmente prevedibile e non sono disponibili norme tecniche di riferimento che descrivano metodi di valutazione previsionale del differenziale. In ogni caso, data la natura delle sorgenti, è ragionevole presumere che il rispetto del differenziale previsto in facciata corrisponda ad un analogo rispetto all'interno.

In conclusione il presente capitolo mostra che le sorgenti di rumore relative all'attività di ampliamento di "Cava Vantina" non determineranno incrementi sostanziali alla componente acustica dell'inquinamento e limiti normativi.

Il Giudizio che emerge dalla valutazione dell'impatto è TRASCURABILE.

2.2.3. Suolo e sottosuolo

La zona oggetto di studio è situata nell'Alta Pianura Veronese, a ridosso delle cerchie più esterne dell'Anfiteatro Morenico del Garda. Quest'area pedemontana è costituita da un complesso alluvionale sviluppatosi ad opera principalmente dei Fiumi Adige e Mincio, in diverse fasi dell'Era Quaternaria ed è costituita in prevalenza da un potente materasso alluvionale caratterizzato da sedimenti prevalentemente ghiaiosi.

Si evidenzia che l'area di progetto risulta caratterizzata da un elevato grado di stabilità dal punto di vista delle azioni di modellamento superficiale ad opera dei principali agenti geomorfologici che, in sostanza, hanno già manifestato le loro fasi più parossistiche.

Contaminazione di suolo e sottosuolo

Si ritiene che la probabilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo sia da considerarsi bassa ed attribuibile unicamente ad eventi accidentali dovuti a perdite o sversamenti accidentali di oli o carburante dai mezzi presenti in cava.

Tali eventi accidentali possono essere evitati attraverso un accurato controllo e regolare manutenzione dei mezzi. Inoltre i possibili danni da sversamento sul suolo e sottosuolo di sostanze inquinanti, potranno essere bonificati attraverso l'asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale presso centri autorizzati al trattamento.

L'area, dopo la fase di ricomposizione ambientale del sito, sarà riportata all'originaria naturalità e all'uso agricolo avendo cura di non utilizzare prodotti di ausilio alla pratica agronomica i cui principi attivi possano essere anche inquinanti. Non sono quindi in questa fase prevedibili situazioni che possano comportare la contaminazione del suolo e del sottosuolo.

2.2.4. Ambiente idrico

L'area di pianura in esame presenta scarse manifestazioni idrografiche naturali, nonostante le precipitazioni siano relativamente abbondanti nell'arco dell'anno. Questo è dovuto ad una serie di fattori morfologici, pedologici e litologici che influenzano in maniera incisiva il territorio. L'area, infatti, è costituita da alluvioni ghiaiose ad elevata permeabilità, che tendono ad inglobare nel potente serbatoio idrico sotterraneo gran parte degli apporti meteorici.

Il corso d'acqua più importante nel territorio di Valeggio è il fiume Mincio che, unico emissario del Lago di Garda, attraversa la parte centrale del Comune, ne segna, per alcuni tratti, il confine occidentale, percorre circa 73 Km prima di sfociare nel fiume Po e scorre a circa 3 Km di distanza dall'area di intervento, nel suo tratto più prossimo; Altro corso d'acqua di primo ordine è il Tione dei Monti che lambisce per un breve tratto il confine nord-orientale di Valeggio.

Il territorio di Valeggio è caratterizzato inoltre da un'importante rete irrigua, con alvei per la maggior parte impermeabilizzati, a supporto dell'importante attività agricola sviluppatasi nell'area; In alcuni tratti questa rete

può essere utilizzata, con gli opportuni adattamenti, per l'irrigazione della superficie di fondo scavo delle cave ricomposte. Il canale Seriola Prevaldesca, che prende acqua dalla diga in località Salionze sul Mincio, scorre a circa 1.5 Km ad Ovest dell'area indagata mentre, immediatamente ad Est, troviamo il canale dell'Alto Agro Veronese.

Qualità delle acque superficiali

La Giunta regionale Con D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015, relativamente allo stato qualitativo dei corpi idrici sopra citati e basandosi su dati ARPAV li ha classificati, per il periodo 2010 – 2013 e con riferimento alla Direttiva Europea 2000/60/CE del 23/10/2000 (Water Framework Directive), nel seguente modo:

- Fiume Mincio (tratto Veneto): Scarso (Stato ecologico) e buono (Stato chimico);
- Tione dei Monti: Sufficiente (Stato ecologico) e buono (Stato chimico);
- Canale Alto Agro Veronese: Buono (Stato ecologico e stato chimico)

Acque sotterranee

L'area in esame, a Sud del Tavolato Lessineo e a Nord del limite superiore delle Risorgive, è posta all'interno dell'Alta Pianura ed è caratterizzata, anche in profondità, da depositi prevalentemente ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi. E' sede di un importante falda freatica (libera) che è costituita da un acquifero praticamente unitario, che può inglobare livelli impermeabili discontinui e che alimenta le falde idriche in pressione della fascia settentrionale della Media e Bassa Pianura.

L'alimentazione delle falde avviene da acque di diversa provenienza:

- acque di subalveo del fiume Adige;
- acque di infiltrazione superficiale provenienti dalle irrigazioni agrarie;
- acque meteoriche;
- acque disperse dall'invaso lacustre del Benaco.

Il Franco Minimo di 2,0 m tra il livello di massima escursione della falda e il fondo della cava (Art. 44, punto g della L. R. 44/82) è quindi rispettato considerando lo sviluppo altimetrico di quest'ultimo (Elaborato A10: "Tavola Stato di Progetto").

Relativamente all'utilizzo idropotabile della Risorsa "acque sotterranee" si evidenzia la fascia di tutela assoluta (200 metri) del pozzo, utilizzato a questo fine e più prossimo all'area di progetto, risulta non essere interessata dall'ampliamento dell'attività estrattiva che si propone.

Alterazione del regime delle acque superficiali

Non vi sono corsi d'acqua, né naturali né artificiali, che attraversano l'area di intervento e quindi l'Impatto riguarderà solo l'eventuale minor afflusso d'acqua ai bacini idrici limitrofi. Nella fase di esercizio l'acqua meteorica ricadente nella fossa rimane all'interno dell'area di cava e quella proveniente dai campi adiacenti verrà intercettata da un arginello perimetrale che verrà realizzato già nella fase di esercizio.

Considerando infatti che la morfologia di scavo garantirà che le acque meteoriche rimangano confinate entro l'area di cava, non si avranno incrementi di deflusso verso i corpi idrici e quindi l'impatto si può considerare come Nullo.

Nella fase ricompositiva, considerata la modalità dell'intervento, non vi sarà alcuna differenza, limitatamente a questo Impatto (alterazione del regime delle acque superficiali), con la fase di progetto.

Contaminazione delle acque superficiali

Nella fase di progetto, così come nella fase ricompositiva, l'Impatto, per ciò che concerne l'eventuale inquinamento delle acque superficiali è da considerarsi nullo in quanto non sono previsti apporti di acqua meteorica alla rete idrica superficiale.

Contaminazione delle acque sotterranee

1) FASE DI CANTIERE

L'area in oggetto è caratterizzata da una vulnerabilità idrogeologica elevata in quanto sede di terreni ghiaioso-sabbiosi molto permeabili. L'asportazione del terreno vegetale nella fase di esercizio comporta un ulteriore incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Il franco di falda tra il fondo scavo e la quota di massima escursione della falda risulta pari a circa 2,2 m e costituisce lo spessore di insaturo a protezione della falda sottostante.

Si ritiene che la probabilità di contaminazione delle acque sotterranee sia da considerarsi bassa ed attribuibile unicamente ad eventi accidentali dovuti a perdite o sversamenti accidentali di oli o carburante dai mezzi presenti in cava. Tali eventi accidentali possono essere evitati attraverso un accurato controllo e regolare manutenzione dei mezzi. Inoltre i possibili danni da sversamento sul suolo e sottosuolo di sostanze

inquinanti, potranno essere bonificati attraverso l'asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale presso centri autorizzati al trattamento.

2) FASE DI RIPRISTINO

Nella fase ricompositiva, verrà ripristinato lo spessore di terreno vegetale pertanto ci sarà un miglioramento della protezione della falda rispetto alla fase di esercizio. L'area inoltre, dopo la fase di ricomposizione ambientale del sito, sarà riportata all'originaria naturalità e all'uso agricolo e quindi l'impatto in questa fase si può considerare NULLO.

2.2.5. Flora, fauna ed ecosistemi

La zona in esame non presenta caratteri particolari di comunicazione con altri sistemi naturali presenti (Fiume Mincio) ed è dunque prevedibile che non vi saranno effetti diretti e indiretti significativi sulla flora e sulla fauna sugli stessi.

L'intervento di progetto, infatti, è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di un'attività estrattiva. I terreni adiacenti a tale attività sono caratterizzati da colture agricole sia in serra che all'aperto, per lo più di tipo intensivo. Si rileva, quindi, una spinta presenza antropica nell'area di valutazione, la quale ha modificato pesantemente il territorio naturale dell'area d'indagine.

In relazione a quanto sopra riportato si evidenzia che il progetto in esame non andrà di fatto a ledere in maniera significativa un sistema complesso o, comunque, interconnesso ad altri sistemi attraverso la rete di vie naturali di contatto tra ecosistemi diversi; non si causerà, altresì, danno significativo alla vegetazione, alla flora (non si elimineranno specie arboree, arbustive ed erbacee importanti) né alla fauna (non andando a distruggere siti di riproduzione o di passaggio o di alimentazione).

La realizzazione del progetto non comporta la rimozione o il danneggiamento di aree boscate o di aree di rilevante interesse conservazionistico.

L'area interessata dall'ampliamento è un terreno adibito ad uso agricolo, in particolare un seminativo irriguo. La superficie di progetto è pari a 37.400 mq circa. La categoria di uso del suolo interessata è presente in quantità rilevanti all'interno dell'area di valutazione, del comune di Valeggio e dell'intera Pianura Padana. L'intero territorio del basso veronese è, infatti, quasi completamente dominato da colture agricole, annuali o poliannuali, di carattere per lo più intensivo. Nel buffer di valutazione i terreni ad uso seminativo irriguo presentano un'estensione pari a circa 255 ha.

La riduzione di superficie agricola necessaria alla realizzazione del progetto interessa una superficie di circa 3,7 ha, ovvero l'1,4% della superficie a seminativo all'interno del buffer. La superficie agricola totale all'interno del buffer è invece pari a circa 780 ha, ne consegue che detta riduzione (che si ricorda essere di carattere temporaneo in quanto diretta connessa all'attività di coltivazione) risulti pari a circa lo 0,47% della superficie agricola indagata.

Alla luce delle precedenti considerazioni, gli elementi d'impatto sono riconducibili alla fase di coltivazione della cava, che comportano l'emissione di rumore, la produzione di polveri e particolato e la dispersione di frazione leggera per effetto del vento.

Anche l'emissione di gas inquinanti, connessa all'attività dei mezzi di conferimento, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con alterazioni nello sviluppo.

Tuttavia, tale fattore d'impatto può essere considerato trascurabile in rapporto al traffico veicolare previsto.

Le medesime operazioni possono potenzialmente rappresentare una perturbazione acustica per la fauna presente. Gli effetti di tale perturbazione, che in ogni caso dovranno essere sommati a quelli già esistenti nell'area, già antropizzata, potrebbero essere l'allontanamento temporaneo delle specie più sensibili.

È da prevedere, peraltro, che le comunità animali, per l'acquisito adattamento alla presenza nelle aree limitrofe d'importanti attività antropiche, non subiranno sostanziali ripercussioni negative. L'impatto potenziale che si potrebbe determinare si può considerare trascurabile e comunque reversibile in quanto limitato al tempo di esercizio dell'attività estrattiva.

Le alterazioni ambientali, conseguenti alla realizzazione dell'opera in esame, possono essere ricondotte, a fine gestione, alle condizioni di equilibrio iniziale, con il ripristino della vocazione agricola dell'area. Come da specifiche progettuali, a ricomposizione avvenuta il fondo cava sarà riportato all'uso agricolo mediante il riporto di terreno vegetale precedentemente accantonato, mentre le scarpate saranno riprofilate ed inerbite.

La zona perimetrale sarà inoltre interessata dalla piantumazione di specie vegetali autoctone ad alto fusto nella fase iniziale in apertura del cantiere.

Andando quindi a sintetizzare e schematizzare gli impatti precedentemente descritti con il metodo di valutazione proposto nel presente S.I.A., questi possono essere valutati complessivamente come

TRASCURABILI, in merito alle matrici flora, fauna, ecosistemi

2.2.6. Paesaggio e patrimonio storico-culturale

Il sito di progetto è ubicato nella parte più a sud del territorio comunale di Valeggio sul Mincio e rientra nel tipico paesaggio agrario dell'alta pianura veronese, caratterizzata dall'alternanza di seminativo e frutteti. L'ambito in cui si inserisce cava Vantina è interessato da numerose attività estrattive (alcune in essere ed altre esaurite) ed è stato definito dallo strumento urbanistico comunale (PAT e PI) come "*Ambito del piano cave comunale*".

Il sito ricade nell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) n.3:

ATO 3: è l'ambito della pianura coltivata, ricomprendendo tutta l'area centrale e meridionale del territorio. I campi sono investiti a seminativo e a frutteto; alcuni appezzamenti sono investiti a prato stabile. Sono altresì presenti delle aree estrattive. L'edificato prevalente è quello sparso.

Il territorio indagato rientra nell'ambito dell'alta pianura veronese ed è caratterizzato da una forte componente agricola mista ad attività antropiche di tipo estrattivo. Il sito di progetto non ricade all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il sito è attualmente interessato dalla presenza di un'attività estrattiva autorizzata, con il progetto in esame si prevede un ampliamento della cava con superficie totale pari a ha 5.00.23. Il perimetro che delimita lo scavo, che comprende la porzione di ampliamento, interessa invece una superficie pari a ha 3.73.95. Il volume utile del giacimento, al netto del terreno vegetale, ammonta a 484.510,10 m³, e verrà coltivato in 4 lotti per la durata complessiva di 9 anni.

La coltivazione della cava sarà del tipo "a fossa" e quindi poco visibile dagli ambiti circostanti.

Al termine della fase di estrazione si procederà alla sistemazione morfologica delle scarpate, mediante l'apporto di terreno vegetale, eventualmente misto a limi di lavaggio provenienti dalla lavorazione dei materiali inerti, o terre e rocce da scavo, gestite secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

La sistemazione del fondo e delle scarpate sarà eseguita in maniera progressiva, in concomitanza con le attività estrattive, mano a mano che si renderanno liberi i diversi lotti di coltivazione.

Si provvederà quindi a completare i lavori per la ricomposizione finale del sito.

Si sottolinea che l'ampliamento di cava non introduce nel paesaggio nuovi elementi potenzialmente negativi dal punto di vista percettivo in quanto l'ambito è già interessato da numerose attività estrattive.

2.2.7. Salute e benessere

L'impatto del rumore sulla salute umana può essere distinto in rapporto al tipo di esito di cui può essere responsabile. L'evento più frequente per la popolazione generale è il senso di disturbo e fastidio dato dalla rumorosità ambientale e da eventuali picchi di rumore impreveduti e di breve durata; effetti meno frequenti ma più severi possono essere individuati nella perdita della funzionalità uditiva negli esposti.

L'indagine effettuata sulla matrice rumore mostra che le sorgenti di rumore relative all'attività di ampliamento di "Cava Vantina" non determineranno incrementi sostanziali alla componente acustica dell'inquinamento e comunque sono conformi ai limiti normativi. L'impatto è risultato trascurabile.

Rischi da inquinamento potenziale di suolo, sottosuolo e acque di falda

La perdita di grassi, oli o carburanti da parte dei mezzi d'opera utilizzati, che opereranno su di un'area limitata, comporta una probabilità bassissima di contaminazione del suolo, del sottosuolo e della falda in esso contenuta. Queste situazioni possono verificarsi con maggiore probabilità e frequenza in caso di utilizzo di mezzi in cattive condizioni, di mancanza di un adeguato programma di manutenzione, quando il personale addetto ai lavori non ha ricevuto adeguata formazione sugli accorgimenti necessari a non provocare sversamenti e a verificare il buono stato dei mezzi, e quando la direzione lavori e i responsabili delle attività di cantiere non fanno rispettare questo modus operandi, che, dato il tipo di intervento ed il contesto ambientale entro cui esso viene realizzato, assume un'importanza significativa. La contaminazione del suolo (e conseguentemente del sottosuolo e della falda) può avvenire sostanzialmente attraverso una contaminazione incidentale e puntiforme. Questa possibilità può essere facilmente evitata purché vi sia un piano di prevenzione e di sicurezza efficace e che lo stesso sia attuato con tempestività ed efficienza; è pertanto sufficiente predisporre i seguenti accorgimenti: delimitare l'area eventualmente contaminata, raccogliere tempestivamente il rifiuto accidentalmente sversato e contestualmente isolare il rifiuto.

In ogni caso verranno garantite le seguenti operazioni, al fine di evitare ogni possibile tipo di inquinamento per la falda sottostante:

- le riparazioni e/o manutenzioni ordinarie dei mezzi verranno effettuate in una officina coperta ed adeguatamente pavimentata;

- regolamentazione del traffico per evitare incidenti tra mezzi.

Per quanto concerne la falda sotterranea, va ricordato che la risorsa idrica utilizzata per fini idropotabili viene estratta dal sottosuolo a profondità elevate (oltre i 150 m di profondità dal piano campagna), questo proprio per ovviare ai problemi connessi con eventuali sversamenti superficiali di inquinanti, per lo più connessi con le attività agricole-industriali presenti nel territorio. Pertanto anche un eventuale inquinamento della falda presente nel primo sottosuolo dell'area investigata non comporterebbe problematiche relative alla salute pubblica.

Concludendo, considerato che la probabilità che avvenga un significativo sversamento di inquinanti da parte degli automezzi, se la gestione dell'attività è svolta a regola d'arte, è prossima allo 0, che nel caso di contaminazione superficiali verranno prontamente asportati i volumi contaminati è possibile affermare che il rischio effettivo per la salute pubblica derivante dall'inquinamento di suolo, sottosuolo e falda è assolutamente nullo.

2.2.8. Sintesi ed analisi degli impatti

Atmosfera

Dopo l'analisi del modello matematico allegato al S.I.A. e dopo aver analizzato i risultati si possono formulare le seguenti conclusioni:

- per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e polveri) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli derivanti dalle lavorazioni (largamente intese) dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);
- nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di progetto, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi.

Ambiente idrico (acque superficiali)

I possibili impatti indotti dalla realizzazione del progetto e valutati nello Studio di Impatto Ambientale sono i seguenti:

- alterazione del Regime delle Acque Superficiali;
- contaminazione delle Acque Superficiali.

Sia nella fase di progetto, così come nella fase ricompositiva, tali Impatti sono da considerarsi nulli in quanto non sono previsti, né sono possibili apporti di acqua meteorica alla rete idrica superficiale.

Ambiente idrico (acque sotterranee)

I possibili impatti indotti dalla realizzazione del progetto sulle acque sotterranee e valutati nello Studio di Impatto Ambientale sono i seguenti:

- contaminazione delle Acque Sotterranee.

L'area in oggetto è caratterizzata da una vulnerabilità idrogeologica elevata in quanto sede di terreni ghiaioso-sabbiosi molto permeabili. L'asportazione del terreno vegetale nella fase di esercizio comporta un ulteriore incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Il franco di falda tra il fondo scavo e la quota di massima escursione della falda risulta pari a circa 2,2 m e costituisce lo spessore di insaturo a protezione della falda sottostante. Si ritiene che la probabilità di contaminazione delle acque sotterranee sia da considerarsi bassa ed attribuibile unicamente ad eventi accidentali dovuti a perdite o sversamenti accidentali di oli o carburante dai mezzi presenti in cava.

Tali eventi accidentali possono essere evitati attraverso un accurato controllo e regolare manutenzione dei mezzi. Inoltre i possibili danni da sversamento sul suolo e sottosuolo di sostanze inquinanti, potranno essere bonificati attraverso l'asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale presso centri autorizzati al trattamento.

Nella fase ricompositiva, verrà ripristinato lo spessore di terreno vegetale pertanto ci sarà un miglioramento della protezione della falda rispetto alla fase di esercizio. L'area inoltre, dopo la fase di ricomposizione ambientale del sito, sarà riportata all'originaria naturalità e all'uso agricolo e quindi l'impatto in questa fase si può considerare NULLO.

Suolo e sottosuolo

I possibili impatti indotti dalla realizzazione del progetto su Suolo e Sottosuolo valutati nello Studio di Impatto Ambientale sono i seguenti:

- sottrazione di Risorse;
- contaminazione di Suolo e Sottosuolo.

10 *

28 GEN. 2019

Flora, fauna ed ecosistemi presenti

Da quanto emerso dalle indagini e dagli studi effettuate, si può asserire che nell'area in cui è localizzato il progetto in esame e nei dintorni della medesima, non sono presenti endemismi particolari o specie vegetali in via d'estinzione.

La vegetazione è costituita essenzialmente da specie coltivate o comunque antropofile, caratterizzata da un basso indice di naturalità.

La fauna reperibile, sia stanziale che di passo è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari della pianura veneta.

Gli impatti vengono classificati come trascurabili nella fase di esercizio e favorevoli nella fase di ricomposizione.

Rumore

La caratterizzazione acustica dell'area oggetto di indagine è stata valutata mediante n. 3 rilievi fonometrici di breve durata effettuati sul territorio circostante l'area di cava. Durante i rilievi non erano presenti attività interne all'area pertanto è stato misurato il rumore residuo.

Il clima acustico risulta maggiormente influenzato da:

- traffico veicolare transitante lungo la SR 249 posa ad Est;
- traffico transitante lungo le infrastrutture viarie della zona;
- attività agricole e di allevamento;
- attività produttive equivalenti a quella in oggetto.

Le sorgenti di rumore relative all'attività di ampliamento di "Cava Vantina" non determineranno incrementi sostanziali alla componente acustica dell'inquinamento e comunque conformi ai limiti normativi.

Traffico e viabilità

L'analisi dell'impatto del traffico indotto dall'intervento progettuale in esame porta a concludere quanto segue:

1. allo stato attuale, gli indicatori di funzionalità della rete stradale non evidenziano criticità degne di nota, in presenza di flussi veicolari piuttosto ridotti su tutti i rami considerati;
2. l'ampliamento della cava non altera il traffico circolante, dato che i flussi indotti sono quantificati in soli 62 movimenti giornalieri aggiuntivi, che si traducono in 4+4 movimenti/ora;
3. l'impatto della cava ampliata sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano inalterati e sono ottimali.

In conclusione, sulla base dei dati raccolti e delle analisi eseguite, si può ritenere che l'intervento di ampliamento della cava di ghiaia sia destinato a non produrre significativi impatti sulla viabilità.

PAESAGGIO

Il territorio indagato rientra nell'ambito dell'alta pianura veronese ed è caratterizzato da una forte componente agricola mista ad attività antropiche di tipo estrattivo. Il sito di progetto non ricade all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

La coltivazione della cava sarà del tipo "a fossa" e quindi poco visibile dagli ambiti circostanti.

L'ambito è indicato dalla pianificazione di livello inferiore come ambito vocato e destinato all'attività estrattiva (PAT e PI del Comune di Valeggio sul Mincio "Ambito piano cave comunale"). Il P.T.C.P. individua le cave pregresse e in essere. Tali attività sono soggette ad ampliamento in forza delle previsioni della L.R. n. 30 del 30/12/2016 art. 95.

Il sito in esame si può classificare a sensibilità bassa per la presenza diffusa di attività antropiche e la carenza di ambiti paesaggistici dotati di particolare pregio. Si sottolinea che l'ampliamento di cava non introduce nel paesaggio nuovi elementi potenzialmente negativi dal punto di vista percettivo in quanto l'ambito è già interessato da numerose attività estrattive.

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

L'intervento proposto non prevede sorgenti di radiazioni ionizzanti o di radiazioni non ionizzanti, in questo senso non modifica la situazione attualmente in essere.

SALUTE PUBBLICA

Le componenti della salute umana interessate dalle attività di una cava, sono fondamentalmente quelle sollecitate dalle emissioni polverose e gassose e dalla rumorosità indotta dal transito degli automezzi e dei mezzi d'opera. In seconda battuta vi possono essere dei rischi legati a sversamenti accidentali nel suolo e sottosuolo di elementi inquinanti, quali carburanti, olii o altri materiali utilizzati nell'area dell'impianto. Sono stati analizzati tutti questi aspetti verificando che per le matrici aria, rumore e suolo e sottosuolo, gli impatti

risultano tutti trascurabili. Pertanto la realizzazione del progetto nella fase di esercizio non genererà impatti significativi sulla matrice considerata. Gli interventi risultano quindi compatibili con la sicurezza in materia di salute pubblica.

3. VALUTAZIONE IMPATTI CUMULATIVI

Lo Studio di Impatto Ambientale non ha sviluppato il tema della valutazione degli impatti cumulativi, richiesto dal DM n. 52/2015 e qui necessitato per la presenza di progetti localizzati in vicinanza del sito in questione, quali quelli proposti rispettivamente dalle ditte Cave Ghiaia Nardi S.r.l. (progetto n. 5 del 2017), Prospero S.r.l. e La Vallengiana S.r.l. (progetto n. 22 del 2017), Eco Corse S.r.l. (progetto n. 28 del 2017), Calcestruzzi Mantovana Srl, Borgo Srl e Settim Srl (progetto n. 62 del 2017).

Nel novembre 2018, evidentemente per supplire a tale mancanza, il Proponente ha depositato un documento intitolato "*Approfondimento sugli impatti complessivi*", commissionato dal Consorzio che riunisce i proponenti dei progetti sopra citati.

4. VALUTAZIONE D'INCIDENZA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000

L'area di intervento è collocata esternamente ai siti della Rete Natura 2000 e nello specifico si trova a circa 8,2 km di distanza dal sito SIC IT0B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" e circa 11,00 km di distanza dal sito SIC/ZPS IT3210008 "Fontanilli di Povegliano".

Con nota del 04/04/2017 - protocollo 134988 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 234315, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 15/06/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha prescritto quanto segue:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygrrus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*;
- di effettuare il rinverdimento mediante sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e di utilizzare per l'impianto della fascia perimetrale alberata specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

e raccomandato quanto segue:

- di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Il parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria.

5. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri che sono stati oggetto di analisi da parte della Comitato Tecnico regionale VIA:

10 A
28 GEN. 2019

Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' (nota acquisita al prot. n. 239706 del 19.06.2017)

Nota istruttoria:

Le 8 osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" riguardano, essenzialmente aspetti inerenti gli impatti morfologici, paesaggistici, colturali, di viabilità, di produzione di polveri e rumori e di vulnerabilità idrogeologica.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- L'osservazione di cui al punto n. 1 riporta una serie di dati relativi al consumo del suolo in Comune di Valeggio sul Mincio che si suppongono generali e non riferiti alla sola attività estrattiva ivi presente. Per quanto riguarda la percentuale di uso del suolo agricolo afferente l'attività di cava, la percentuale dell'8% citata dal Gruppo Etico Territoriale "El Morar" è decisamente sovradimensionata: pur essendo vero che è stata abbondantemente superata la soglia del 3% indicata nella L.R. 44/82, tale percentuale è di poco superiore al 5%. Va altresì detto che tale superamento discende dalle modifiche legislative sopravvenute nel corso degli anni (L.R. 28/02/2000, n. 5 e L.R. 27/2001). Il Comune di Valeggio sul Mincio è stato storicamente oggetto di attività estrattiva ma delle 23 attività autorizzate nel corso degli anni 13 risultano estinte, e quindi restituite all'uso agricolo, mentre di quelle ancora in atto la maggior parte risulta ricomposta totalmente o almeno in parte e su tali superfici l'utilizzo a fini agricoli è nuovamente possibile. Quindi l'affermazione che nel territorio comunale sono presenti numerose cave non sistemate come da progetto autorizzato, non è veritiera e la perdita di superficie agricola a causa della coltivazione di cave è temporanea. L'Amministrazione comunale ha individuato una superficie ben specifica e delimitata sulla quale l'attività estrattiva va preferibilmente svolta tant'è che ha redatto un piano comunale per le attività estrattive, recepito anche nello strumento urbanistico vigente, che prevede l'abbassamento complessivo del piano campagna di tale superficie che verrebbe quindi nel lungo periodo completamente restituita all'agricoltura ancorchè a una quota inferiore rispetto al piano campagna attuale. La nuova normativa, la L.R. n. 13/2018 e il P.R.A.C. approvato, consentono, per le cave di sabbia e ghiaia, solo la possibilità di ampliamento delle cave non estinte e per limitati quantitativi volumetrici. In tal senso non è una questione legata al buon senso l'individuazione dei luoghi ove effettuare l'attività estrattiva dal momento che è prevista la sola possibilità di ampliare cave laddove già esistenti. La superficie individuata anche dal Comune di Valeggio sul Mincio è situata nella parte più meridionale del territorio, laddove la concentrazione antropica è decisamente limitata e individuabile sostanzialmente in alcune corti rurali, in alcuni casi in stato di abbandono e/o disabitate, cosicché gli impatti derivanti dall'estrazione dei materiali risultano meno incidenti. Ed è proprio nello spirito evocato nella parte finale dell'osservazione, ossia di realizzare un progetto complessivo di recupero, ripristino e ricomposizione ambientale dell'intera superficie interessata da attività estrattiva, che si inserisce il piano comunale ed il P.R.A.C. regionale e l'intervento in argomento ne è una seppur limitata parte.
- L'osservazione n. 2 pone in evidenza il fatto che la ditta intestataria dell'autorizzazione non ha dato seguito al provvedimento n. 191 del 03.09.2007 con il quale era stato imposto alla medesima di provvedere al completamento dei lavori di sistemazione ambientale entro il 31.12.2007 e che, visto il tempo trascorso senza riscontro, non viene ritenuta opportuna l'eventuale concessione di un ampliamento della cava che la ditta ha avuto l'opportunità di chiedere, ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016, esclusivamente in virtù del fatto di aver disatteso ad un provvedimento impositivo di ricomposizione. Ora, l'art. 95 della L.R. 30/2016 non ha più ragione di essere dal momento che con Sentenza C.C. n. 66/2018 del 21.02.2018, i commi 4 e 5 dell'art. 95 della L.R. 30/2016 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, rendendo nei fatti l'intero articolo medesimo inapplicabile. Con successivo art. 34 della L.R. 15/2018 è stato regolamentato il procedimento delle istanze di cava presentate ai sensi dell'ex art. 95 il quale ha previsto che tali domande siano portate a definizione in conformità alla sopravvenuta legge n.13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava (P.R.A.C.) nonché che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.. Il P.R.A.C. approvato, all'art.10 comma 5, prevede che nei comparti estrattivi (come definiti all'art. 7 lettera i del Piano medesimo, dei quali l'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio fa parte), "...oltre agli ampliamenti di cave in atto, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave estinte...". Conseguentemente, nel caso specifico, qualora la cava "VANTINA" fosse stata formalmente estinta, quello che attualmente è un ampliamento sarebbe


stato richiesto in forma di nuova cava in adiacenza ad una cava estinta. Ad ogni buon conto non risulta vera l'affermazione per la quale la ditta non abbia provveduto ad eseguire i lavori di ricomposizione imposti con provvedimento n. 191/2007. Dallo stato di fatto della cava risulta infatti che la sistemazione del sito è stata eseguita ad esclusione della scarpata occidentale, che risulta ricomposta morfologicamente ma non rinverdata. Di fatto quindi le opere ricompositive sono state portate sostanzialmente a termine senza che la cava sia stata formalmente dichiarata estinta.

- L'osservazione n. 3 considera non rispettati alcuni principi enunciati dal P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 372/2009, da alcune norme del Piano d'Area del Garda Baldo nonché da alcune norme del P.R.A.C. adottato con D.G.R. n. 1647/2016. Al riguardo si precisa che i principi ed indirizzi richiamati dal P.T.R.C. hanno carattere generale e non potrebbe essere altrimenti. Nel caso specifico la superficie interessata dall'intervento in ampliamento è pari a circa 37.400 mq a fronte di una cava in essere ancorché ricomposta pari a circa 320.000 mq e pertanto non appare compromettere la preservazione di spazi aperti o frammentare la dominante agricola che verrà peraltro ripristinata a conclusione della coltivazione. Per quanto riguarda le norme previste dal Piano d'Area Garda Baldo, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che *"Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."* Conseguentemente, l'intervento di ampliamento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d'Area Garda Baldo. In relazione alle norme del P.R.A.C., l'osservazione non avrebbe più ragione di essere dal momento che fa riferimento al P.R.A.C. adottato nel corso del 2016 mentre attualmente va fatto riferimento al P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018. In realtà anche il P.R.A.C. approvato, all'art. 9 comma 2, prevede che possano essere autorizzati solo interventi che prevedano una ricomposizione ambientale migliorativa rispetto a quella prevista per la cava oggetto di ampliamento. Nel caso specifico il miglioramento può ritenersi rappresentato dal recupero di una ulteriore porzione di terreno all'uso agricolo al livello del fondo cava attuale, di fatto totalmente coltivato ad eccezione proprio della propaggine posta ad Ovest, regolarizzandone la forma. Ciò costituisce una modesta ma significativa attuazione del Piano Cave comunale che prevede un abbassamento complessivo dell'intera zona posta a Sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, al fine di ricostituire l'effetto visivo di una uniforme campagna pianeggiante. Sempre il P.R.A.C., per tale tipologia di interventi prevede che le sponde finali di cava vengano ricomposte per almeno un quinto a macchia boscata con specie arboree ed arbustive autoctone che andranno a creare habitat ideali per lo sviluppo di biodiversità e anche tale aspetto può ritenersi portatore di un miglioramento della ricomposizione ambientale.
- L'osservazione n. 4 ritiene non esaustiva l'analisi del livello di falda dal momento che i dati presi quale riferimento riguardano un periodo di 12 anni ma risalenti a 20 prima. Va specificato che il livello della falda da considerare per il rispetto di quanto prevedeva l'art. 44 lettera g delle L.R. 44/82 era la media delle massime escursioni della falda riscontrate in un congruo periodo di tempo, cosa che nel caso specifico è stata effettuata. Il P.R.A.C. approvato, all'art. 9 comma 5 prevede che non possano essere autorizzate estrazioni in cui lo scavo raggiunga una distanza inferiore a 2 metri dal livello di massima escursione della falda freatica intesa come media aritmetica delle quote massime annuali registrate nel corso degli ultimi 15 anni. Sul punto, la ditta, con integrazione volontaria datata 07.11.2018, ha prodotto le proprie controdeduzioni anche all'osservazione n 4 del Gruppo Etico Morale "El Morar" dalle quali emerge quanto segue. L'aggiornamento dei dati relativi ai livelli della falda acquifera nell'area di intervento e nelle zone limitrofe è stato effettuato attraverso il reperimento dei dati disponibili. Sulla porzione di territorio interessata dal progetto di ampliamento della cava "VANTINA" sono stati effettuati alcuni studi idrogeologici ma non sono al momento disponibili dati continui relativi ai livelli dell'acquifero. È stata pertanto effettuata una raccolta delle informazioni disponibili ed una valutazione sulle quote della falda superficiale rilevate per periodi diversi. Il primo documento preso in considerazione è stato predisposto da A. Dal Prà, P. De Rossi, M. Leso, A. Siliotti (1989), ed è costituito dalla "Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale" in scala 1:30.000. La carta è stata elaborata sui risultati dei rilievi freatimetrici effettuati durante il mese di agosto 1994, e riporta l'andamento della falda nella sua fase di piena, ad una scala abbastanza rappresentativa. I dati relativi alle quote massime e minime raggiunte nel periodo di osservazione, (aprile 1993 – aprile 1995) presso


i pozzi denominati rispettivamente 3 ed ubicato in località Pozzolo e 9 ubicato in località Corradina sono risultati quelli riportati nella tabella sottostante:

Pozzo	Località	Quota Minima (m s.l.m.)	Quota Massima (m s.l.m.)	Oscillazione (m.)
3	Pozzolo	47,65	52,13	4,48
9	Corradina	50,36	52,65	2,29


I valori rilevati risultano in linea con quelli registrati nella rilevazione del mese di settembre 1991, riportata in allegato II della Relazione Geologica a supporto del progetto di ampliamento della cava Vantina. Un altro documento utile ai fini della determinazione dei livelli dell'acquifero sull'area in esame è un lavoro effettuato nel 1991 da A. Dal Prà, Paolo De Rossi, Fabio Furlan, Andrea Siliotti e Pietro Zangheri: "Il regime delle acque sotterranee nell'Alta Pianura Veronese", che riporta una carta delle isolinee, elaborata su un elevato numero di pozzi su cui sono state effettuate misurazioni per periodi medio lunghi (da alcune misura fino a oltre 20 anni), selezionando i valori massimi rilevati su ogni singolo punto di misura in diversi periodi. Il documento, che si riporta in Figura 2, riporta pertanto uno scenario teorico sui massimi livelli che la falda ha raggiunto nei diversi punti, ma in periodi diversi. L'analisi del documento consente di rilevare che, in uno scenario di massima quota potenziale dell'acquifero, nell'area in esame la quota della falda si attesta a 52 m s.l.m., valore in linea con quelli riportati nella Relazione Geologica allegata al Progetto di Ampliamento della Cava Vantina. Dati più recenti sono stati forniti dalla ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. S.a.s, che gestisce una discarica per rifiuti inerti in località Buse, Comune di Valeggio sul Mincio (vedi ubicazione in figura 3), dotata di una rete piezometrica per il monitoraggio della falda, che ha dato il consenso all'utilizzo dei dati di rilevamento dei livelli dell'acquifero. Nella figura che segue si riportano i diagrammi di regime della rete piezometrica della discarica in località Buse, gestita dalla ditta Scavi Rabbi di Rabbi Giorgio & C. S.a.s., che comprende un periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e il mese di gennaio 2017.



Se raffrontati con i livelli riportati nella Carta ad Isolinee di Massima Quota di Falda redatta da A. Dal Prà, P. De Rossi, F. Furlan, A. Siliotti e Pietro Zangheri, è possibile rilevare che le quote rilevate ai piezometri della discarica in località Buse risultano inferiori.



Nel cerchio rosso, ubicazione della discarica in località "Buse" (quota isofreatiche 53-54 m.s.l.m.).



Nel cerchio rosso, ubicazione della cava "VANTINA" (quota isofreatiche 51-52 m.s.l.m.).

Sulla base dei dati ad oggi disponibili, che coprono un intervallo temporale di diversi anni, è possibile rilevare che non emergono variazioni di rilievo tra i livelli relativi al periodo 1985, 1989 e 1991 (relazione geologica allegata al progetto per l'Ampliamento della Cava VANTINA), e 1993 ÷ 1995 (AA. VV.: "Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale") e quelli relativi al periodo più

recente (2012 ÷ 2017, discarica per rifiuti inerti in località Buse). Si ritiene pertanto che i valori presi a riferimento per la predisposizione del progetto per l'ampliamento della cava VANTINA siano attendibili.

- L'osservazione n. 5 pone dubbi sulle valutazioni e conclusioni dello S.I.A. relativo all'ampliamento della cava "VANTINA". Al riguardo cita alcuni passaggi contenuti nella V.A.S. del P.A.T. del Comune di Valeggio sul Mincio che evidenziano quali siano gli impatti, sotto il profilo ambientale, dell'attività estrattiva. Quanto riportato è di carattere generale ed in quanto tale, condivisibile. E' innegabile che una cava determini un impatto sul suolo e sottosuolo, sull'assetto morfologico, sulla regimazione delle acque superficiali, sul consumo di suolo, sulla sottrazione di habitat e spazi per la popolazione faunistica e suolo vegetale o sulla alterazione che producono alla componente paesaggio. La cava quale entità generica, è un elemento di discontinuità che va spesso ad inserirsi in un contesto agricolo intatto e pertanto il suo impatto a vari livelli è evidente. L'analisi però deve essere condotta sull'impatto che il richiesto ampliamento produce, ancorchè rapportato alla situazione esistente sul territorio. La superficie richiesta in ampliamento è pari a poco meno di un decimo dell'originaria autorizzazione della cava "VANTINA" Ed al termine dei lavori di ricomposizione ambientale, anche questa superficie verrà ricondotta agli usi agricoli, analogamente a quella originaria ed alla medesima quota. Peraltro, visto che viene citata la V.A.S. del P.A.T., proprio il P.A.T. individua la porzione di territorio posto a Sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio quale superficie destinata all'attività estrattiva definendola "Ambito del piano cave comunale" nelle cui norme tecniche di attuazione l'Amministrazione comunale dichiara di promuovere l'attività estrattiva all'interno dell'ambito individuato dal Piano comunale di cui si è dotato, approvato con D.C.C. n. 95 del 1995 e ribadito poi con D.C.C. n. 6 del 31/01/1997. Tale Piano, nella visione futura prevede l'abbassamento completo dell'intera superficie individuata dal medesimo. L'intervento in esame si inserisce all'interno della superficie individuata dal Piano cave comunale.
- L'osservazione n. 6 pone l'attenzione sugli impatti relativi al suolo. Sotto tale aspetto va sempre ricordato che l'analisi viene effettuata sull'intervento richiesto che ha una superficie piuttosto limitata (37.400 mq) e pertanto anche gli impatti risultano relativi. Se lo poniamo poi in correlazione con la situazione esistente vediamo come l'intervento vada a sottrarre temporaneamente superficie agricola posta ad una quota per restituirla poi, a coltivazione ultimata, sempre all'uso agricolo ancorchè ad una quota inferiore, che però è proprio quella di una più ampia porzione di territorio posta nelle adiacenze (cava "VANTINA" in atto e cava "TURCHETTI 2"). Quindi, considerando il contesto di zona in una visione più ampia, l'intervento non appare tale da alterare le importanti funzioni ecologiche, di biodiversità ed i servizi ecosistemici richiamati nell'osservazione. Per quanto attiene invece la vocazione dell'intero territorio valeggiano alle produzioni D.O.C., D.O.P. ED I.G.P. o ai progetti strategici di sviluppo e ambiti di produzione agricola di pregio individuati dalla "Rete del produrre" di cui all'art. 30 delle N.T.A. del Piano d'Area Gardo Baldo (che si ricorda nell'ambito specifico non si applicano) non risulta che all'area di intervento siano riconosciute tali peculiarità.
- L'osservazione n. 7 evidenzia un incremento della vulnerabilità della falda freatica a seguito dall'abbassamento del piano campagna nell'area richiesta in ampliamento. In termini generici, un approfondimento del piano campagna in direzione della falda freatica sottrae uno "strato" protettivo della medesima ancorchè, come affermato nell'osservazione, si tratti di uno strato caratterizzato da depositi alluvionali ghiaiosi che presentano una elevata permeabilità. L'intervento in questione riguarda una superficie di circa 37.400 mq che verrà escavata ad una profondità pari a quella della cava di cui è ampliamento di superficie già estratta, e di fatto ricomposta, pari a circa 320.000 mq. Risulta piuttosto improbabile che sia l'intervento in esame ad arrecare ora criticità di inquinamento della falda, anche osservando il più ampio contesto circostante, caratterizzato da numerose e ben più estese attività estrattive il cui fondo scavo è posto a profondità simili. Ad ogni buon conto, le previsioni del P.R.A.C. approvato, per questa tipologia di attività estrattive, prevede all'art. 18 comma 7 delle NTA, di porre a ulteriore protezione del corpo di falda più superficiale, rispetto alle consuete opere ricompositive indicate nei progetti di coltivazione, di riportare sul fondo scavo uno strato di materiale argilloso, limoso sabbioso di almeno 1 metro e di permeabilità non superiore a 10 alla meno sette m/sec. Tale strato è decisamente più impermeabilizzante rispetto al letto alluvionale che verrà asportato garantendo maggiormente, anche rispetto alle future colture agricole, la salvaguardia della della falda. Anche le colture di questo tipo di cava dovranno essere condotte esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica.

- L'osservazione n. 8 evidenzia come l'ampliamento in argomento non abbatta diaframmi tra cave contigue ma sia il semplice ampliamento di una cava in essere che apporterà gravi danni ambientali e non risolverà il problema delle cave esaurite e mai ricomposte. Al riguardo si precisa innanzitutto che non risulta la circostanza per la quale l'ampliamento di cava "VANTINA" si prefigga lo scopo di eliminare il "problema" di cave esaurite e mai ricomposte. Ciò è vero a maggior ragione dal momento che non sono presenti in Comune di Valeggio sul Mincio cave esaurite e mai ricomposte ma cave ancora in atto che hanno realizzato o stanno per realizzare la ricomposizione ambientale prevista nei progetti di coltivazione autorizzati. Come già esposto in precedenza non risulta che le attività pregresse abbiano comportato una alterazione e/o inquinamento delle risorse idriche sotterranee e appare piuttosto improbabile che a determinare tali impatti possa essere l'ampliamento in esame. La modificazione morfologica dell'intera zona posta a Sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio e previsto dal più volte citato Piano comunale, del quale l'ampliamento di cava "VANTINA" rappresenta una minima porzione, altro non sarebbe che la replica della situazione esistente sul "versante" opposto della strada provinciale n. 27 e non a caso denominata "bassa dei Foroni". L'auspicato recupero di cava al pari della cava "MONETA" in Comune di Belfiore è un esempio qui non praticabile sia per la diversità del contesto nel quale si inserisce sia per la metodologia ricompositiva utilizzata ossia la rinaturalizzazione spontanea dei luoghi. Nel caso in esame la ricomposizione ambientale del sito deve rispondere a requisiti ben definiti e compatibili con il contesto circostante.

Le 8 osservazioni proposte dal Gruppo Etico Territoriale 'El Morar' con nota acquisita al prot. n. 239706 del 19.06.2017 possono pertanto considerarsi superate.

Parere della Unità Organizzativa Commissioni VAS, VINCA e NUVV prot. n. 234315 del 14.06.2017.

Nota istruttoria:

Con nota pervenuta in Regione ed acquisita in data 15.06.2017, l'Unità Organizzativa Commissioni VAS, VINCA e NUVV ha trasmesso il proprio parere dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) prescrivendo, sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie n. 92/43/ Cee e n. 2009/147/Ce quanto segue:

- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pyrgus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*;
- di effettuare il rinverdimento mediante sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e di utilizzare per l'impianto della fascia perimetrale alberata specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
- di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Nello stesso parere è altresì raccomandato di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

Consorzio di Bonifica Veronese, con nota prot. n. 1-10578 del 30.10.2017, acquisito dalla V.I.A. al prot. n. 258933 del 30.06.2017.

Nota istruttoria:

Il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota del 22.11.2017 ha comunicato il proprio parere favorevole con prescrizione.

Il parere favorevole Consorzio di Bonifica Veronese contiene una prescrizione ossia che "...deve essere salvaguardata la funzionalità idraulica del canale consorziale denominato "6R1...".

Al riguardo, la prescrizione risulta accoglibile.

6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

In relazione al *quadro di riferimento programmatico* lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra compiutamente le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente. Dovranno essere implementati, sotto l'aspetto volumetrico, alcuni elementi riguardanti i materiali da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale del sito.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Le osservazioni ed i pareri acquisiti sono stati analizzati e valutati. Le osservazioni presentate e i pareri sono stati contro dedotti e si ritengono pertanto superati.

Per quanto concerne il tema degli impatti cumulativi, imposto dal D.M. n. 52 del 30/03/2015, occorre innanzitutto osservare che il documento depositato in seconda fase, intitolato "*Approfondimento sugli impatti complessivi*", è stato predisposto da autori diversi da quelli che hanno redatto lo Studio di Impatto Ambientale e su commissione di un Consorzio al quale appartiene anche il soggetto proponente.

I contenuti del documento, pertanto, non sono assistiti dalla dichiarazione relativa alla veridicità ed esattezza di quanto esposto, prevista dalla D.G.R. 1624/1999, e, nel caso di specie, debitamente prodotta dagli estensori del SIA in sede di presentazione della domanda.

Nel merito dello studio, comunque, si rileva come siano state valutate nel loro insieme, quindi con sovrapposizione, le azioni originate dal movimento dei mezzi che prelevano il materiale estratto.

L'intervento viene attuato in prossimità della Strada Regionale n. 249 "Gardesana Orientale", che connette il sito con le altre grandi arterie di comunicazione, in una zona in cui la rete del sistema stradale è ben sviluppata. Il collegamento con le infrastrutture della rete permette l'immediata accessibilità dell'autostrada A4 Brescia-Padova come anche dell'Autostrada del Brennero A22, potendosi così raggiungere tutte le destinazioni di interesse, "senza appesantire eccessivamente il traffico viario locale per il raggiungimento di località a medio e lungo raggio".

L'ampliamento dell'attività estrattiva non comporta la necessità né l'opportunità di effettuare alcun intervento viabilistico per la cava autorizzata.

L'analisi dell'impatto del traffico indotto dall'intervento progettuale in esame porta a concludere quanto segue:

- allo stato attuale, gli indicatori di funzionalità della rete stradale non evidenziano criticità degne di nota, in presenza di flussi veicolari piuttosto ridotti su tutti i rami considerati;
- l'ampliamento della cava non altera il traffico circolante, dato che i flussi indotti sono quantificati in soli 62 movimenti giornalieri aggiuntivi, che si traducono in 4+4 movimenti/ora;
- l'impatto della cava ampliata sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano inalterati e sono ottimali.

7. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Premesso quanto sopra,

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lg. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il quadro normativo vigente per le attività estrattive;

considerato che l'art. 95 della L.R. 30/2016 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/2/2018;

considerato che per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:

- che le domande siano portate a definizione in conformità alla L.R. n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
 - che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della VAS del P.R.A.C.;
- valutato** lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti;
- considerato** che l'area interessata dall'intervento è localizzata all'interno dell'Ambito Estrattivo che il Comune di Valeggio sul Mincio ha individuato con DC.C. n. 95 del 1985, e che risulta tuttora inserito nel P.A.T. comunale;
- preso atto** della Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04/07/2017, inviata dalla U.O. Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con propria nota prot. n. 275989 del 06/07/2017;
- considerato** che l'area interessata dall'intervento è localizzata all'interno dell'Ambito Estrattivo che il Comune di Valeggio sul Mincio ha individuato con DC.C. n. 95/1985, e che risulta tuttora inserito nel P.A.T. comunale,
- considerato** che l'ampliamento di cava fa riferimento al progetto autorizzato con D.G.R. n. 701/1988, ampliato con D.G.R. n. 986/1999 e ridotto arealmente tramite parziale estinzione con Decreto n. 145 del 29/03/2001, inizialmente autorizzata alla ditta Bastian Beton S.p.A.;
- considerato** che con Decreto n. 144 del 31/07/2015 l'autorizzazione a coltivare la Cava Vantina è stata intestata alla ditta Eco Corse S.r.l.;
- considerato** che la suddetta cava non è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82;
- considerata** la nota del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUVV del 15/06/2017, n. 234315;
- preso atto** che con nota in data 03/10/2017 - protocollo 411144 è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e che, essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso (art. 43 della L.R. n. 44/1982);
- considerato** quanto previsto dal vigente P.R.A.C. in merito al controllo idrodinamico, alla tipologia di coltivazione agricola e alla modalità di ricomposizione del fondo cava;
- considerato** che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, alla Ditta Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069 Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 234315 in data 15/06/2017) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
- dell'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata "Cava Vantina" ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla Ditta Eco Corse S.r.l. (con sede legale in Via Casa Lodi, 4 – 37069

Villafranca di Verona (VR) C.F. e P.IVA 04338300231), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 81/2017 del 09/06/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 234315 in data 15/06/2017), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività:

Prescrizioni:

 - 2.1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per tali specie segnalate: *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pyrgus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*;
 - 2.2. di effettuare il rinverdimento mediante sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e di utilizzare per l'impianto della fascia perimetrale alberata specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
 - 2.3. di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

Raccomandazioni:

 - 2.4. di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.
3. Prima del rilascio del titolo autorizzativo definitivo, il Proponente dovrà produrre un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) da trasmettere a Comune e Autorità competente; nel caso si rilevassero criticità al riguardo - compresa l'eventualità che la pressione acustica sui ricettori sensibili più vicini risultasse caratterizzata da valori eccedenti i limiti di zona - dovranno essere previste idonee opere di mitigazione, secondo un progetto che dovrà essere valutato ed approvato nell'ambito dell'autorizzazione. Inoltre, sia effettuato e trasmesso a Comune e Autorità competente, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;
4. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
5. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti.
6. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati.
7. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.
8. Per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a


contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici.

PRESCRIZIONI MINERARIE

- a) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura nonché alla presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente dall'esterno all'area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale, che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo;
- b) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 90.000,00 (novantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- c) la ditta deve posizionare, all'interno dell'area della cava, almeno n. 3 piezometri allo scopo di confermare il reale livello di falda nel corso dei lavori di coltivazione. Le rilevazioni dovranno avere cadenza mensile e dovranno essere riportate in apposito registro, conservato presso la cava. La ditta dovrà altresì inviare preventivamente a Comune e Regione cartografia riportante l'ubicazione prevista dei piezometri nonché, una volta realizzati ed attivati, comunicare ai medesimi enti i dati rilevati;
- d) subordinare l'inizio della coltivazione del lotto n. 4 all'attestazione di avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1;
- e) la ditta deve salvaguardare e garantire la funzionalità idraulica del canale consorziale denominato "6R1", come indicato dal Consorzio di Bonifica Veronese;
- f) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- g) la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
- h) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.


Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger



Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Dott. Luigi Masia

